

Comunu de Crucuris Provìntzia de Aristanis Bia de Cresia, n. 14 09090 CRUCURIS (OR)		Comune di Curcuris Provincia di Oristano Via Chiesa, n. 14 09090 CURCURIS (OR)
<i>Partida I.V.A. 00478550957 - Còdici Fiscali 80006660957</i> <i>Telèfunu: 0783.91751 - Fax: 0783.91751 - E-mail: comunecurcuris@tiscali.it</i>		

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 17 del 22-09-2017

COPIA

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (art.24 D.Lgs.19/8/2016 n.175 e ss.mm.ii.).

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **settembre**, alle ore 19:40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano:

PILLONI MASSIMO	P	MONTANARI RICCARDO	A
ATZEI CLAUDIA	P	CORRIAS ORAZIO	P
PORCU GIUSEPPE	P	SCANO MONICA	P
STERI GIORGIO	P	ZEFFOLINI PATRIZIA	A
GHIANI GABRIELLA	P	KRASNOBAYEVA	P
		VALERIYA	
PORCU LIVIO	P		

Presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione n. 39/2017 avente ad oggetto: *REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (art.24 D.Lgs.19/8/2016 n.175 e ss.mm.ii.)*, istruita dalla responsabile di p.o. area amm.va/contabile, che dispone:

“PROPOSTA

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23/9/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. previgente, entro il 23 marzo 2017 il Comune avrebbe dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore della norma, individuando quelle che devono essere alienate;

APPURATO che a seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità del decreto legislativo n. 175/2016 a causa della mancata previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata, il Governo ha adottato il D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a Partecipazione Pubblica”, il quale tra le altre cose, prevede il nuovo termine del 30-09-2017 per la ricognizione straordinaria delle partecipazioni;

TENUTO CONTO che ai fini della norma suddetta devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR "Linee di indirizzo per la Revisione straordinaria delle Partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016", nella quale è allegata anche una bozza di relazione tecnica da predisporre;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

Che l'Amministrazione Comunale, nella fase di elaborazione della presente istruttoria, ha precisato quanto segue:

- i GAL, sono territorialmente delimitati dalla Regione e attuano gli assi 3 e 4 del PSR nelle aree di competenza attraverso la predisposizione e l'attuazione dei Programmi di Sviluppo locale (PSL), che rappresentano lo strumento programmatico per la definizione e l'attivazione della strategia di sviluppo locale che ogni GAL intende attuare;

- i GAL hanno finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto la gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale;

-i compiti dei GAL sono compiti di programmazione e gestione diretti ad indirizzare le risorse per lo sviluppo, attraverso una compartecipazione pubblico/privata, a cui il Comune non può sottrarsi, dovendo necessariamente partecipare alle decisioni che coinvolgono lo sviluppo del proprio territorio.

L'attività può essere quindi considerata di interesse generale e strumentale allo svolgimento delle funzioni dell'ente locale. Per quanto attiene al rapporto dipendente amministratori si evidenzia che gli amministratori non percepiscono un compenso e pertanto la loro riduzione non determinerebbe una riduzione di costi. Per quanto attiene invece al fatturato medio, si evidenzia che proprio per il tipo di attività svolta dal GAL non vi è nessun fatturato, fermo restando che l'ente non sostiene costi di mantenimento della partecipata;

la quota di partecipazione di €. 1500 copre i seguenti servizi che, se attuati dal comune, non consentirebbero il mantenimento della economicità :

Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata. La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del paternariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale è riferita ai seguenti ambiti operativi:

Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;

Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;

Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;

Concorso allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali;

Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico e sociale;

Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative;

Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;

Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;

Formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento

Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;

Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

VERIFICATO che non sussistono le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate dell'ente, come meglio indicato nella Relazione tecnica allegata;

VISTA la deliberazione C.C. n. 06 del 08/05/2015 con la quale è stato adottato il Piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO che l'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

DATO atto che occorre acquisire il Parere del revisore dei Conti Tutto ciò premesso,

PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del - 23 settembre 2016, come risulta dalla Relazione tecnica che si allega alla presente deliberazione – Allegato A) – per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO:

Che l'Amministrazione Comunale, nella fase di elaborazione della presente istruttoria, ha precisato quanto segue:

- i GAL, sono territorialmente delimitati dalla Regione e attuano gli assi 3 e 4 del PSR nelle aree di competenza attraverso la predisposizione e l'attuazione dei Programmi di Sviluppo locale (PSL), che rappresentano lo strumento programmatico per la definizione e l'attivazione della strategia di sviluppo locale che ogni GAL intende attuare;

- i GAL hanno finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto la gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale;

-i compiti dei GAL sono compiti di programmazione e gestione diretti ad indirizzare le risorse per lo sviluppo, attraverso una compartecipazione pubblico/privata, a cui il Comune non può sottrarsi, dovendo necessariamente partecipare alle decisioni che coinvolgono lo sviluppo del proprio territorio.

L'attività può essere quindi considerata di interesse generale e strumentale allo svolgimento delle funzioni dell'ente locale. Per quanto attiene al rapporto dipendente amministratori si evidenzia che gli amministratori non percepiscono un compenso e pertanto la loro riduzione non determinerebbe una riduzione di costi. Per quanto attiene invece al fatturato medio, si evidenzia che proprio per il tipo di attività svolta dal GAL non vi è nessun fatturato, fermo restando che l'ente non sostiene costi di mantenimento della partecipata;

la quota di partecipazione di €. 1500 copre i seguenti servizi che, se attuati dal comune, non consentirebbero il mantenimento della economicità :

Il GAL è una società consortile a responsabilità limitata. La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del paternariato e nella composizione degli organi decisionali.

L'attività sociale è riferita ai seguenti ambiti operativi:

Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;

Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;

Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;

Concorso allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali;

Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell'ambiente economico e sociale;

Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative;

Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;

Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;

Formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento

Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;

Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

- che non sussistono le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate · dell'ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti **o allo svolgimento delle loro funzioni**, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d);

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.-mm.ii.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- che la presente ricognizione straordinaria per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014 con atto C.C. n. 06 del 08/05/2015".

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL che si riportano in calce.

Visti i pareri favorevoli espressi dall'organo di revisione economico-finanziaria con verbali n. 13 del 13.09.2017 e n. 15 del 20.09.2017, registrati al protocollo di questo ente, in data 21.09.2017 col n. 3569.

Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in argomento.

Dopo ampia ed esauriente discussione.

Valutata la proposta meritevole di condivisione.

Con votazione favorevole espressa in forma palese

UNANIME DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

E' approvata la proposta di deliberazione n. 39/2017 avente ad oggetto: *REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (art.24 D.Lgs.19/8/2016 n.175 e ss.mm.ii.)*, istruita dalla responsabile di p.o. area amm.va/contabile, nei termini riportati nel preambolo a cui integralmente si rimanda.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli sottoscritti:

Il Sindaco
F.to Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

N° 3652 di prot. Addì 27-09-2017

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 20-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 20-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

La presente copia è conforme all'originale